

Atto n. 11/07

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE DI
FORNITURA DEL GAS NATURALE GIA' DISCIPLINATE DALLA
DELIBERA N. 248/04 A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2005**

Documento per la consultazione

27 febbraio 2007

PREMESSA

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di condizioni economiche di fornitura di gas naturale già disciplinate dalla delibera n. 248/04 a decorrere dall'1 gennaio 2005.

La consultazione si svolge nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 23 gennaio 2007, n. 12/07.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte in merito. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate dalla Direzione Mercati audizioni con i soggetti interessati.

Coloro che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare sottratte ad eventuali richieste di accesso agli atti.

Le osservazioni e le proposte devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro e non oltre il 20 marzo 2007.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DIREZIONE MERCATI

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel.: 02 65565 336/284

fax: 02 65565 222/265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. La deliberazione n. 248/04 e il relativo contenzioso

A fine 2004 si è assistito ad un improvviso, quanto imprevedibile, aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. A tale incremento delle quotazioni dei prodotti energetici era stata attribuita una valenza congiunturale ed inaspettata, sia per quanto riguarda la dinamica di crescita, sia per i livelli assoluti raggiunti dalle medesime quotazioni.

In questo scenario l'Autorità, al fine di evitare un'indebita sovraremunerazione a favore degli operatori che acquistano all'estero gas naturale e che rivendono sul mercato italiano, a scapito dei clienti finali, con deliberazione 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04) ha proceduto ad una revisione¹ del previgente meccanismo di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura previsto dalla deliberazione 29 novembre 2002 n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02) in coerenza con la prassi degli operatori più efficienti presenti sul mercato nazionale e internazionale. La revisione consisteva, principalmente, nel prevedere clausole di adeguamento dei prezzi del gas in funzione dell'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi che attenuino l'incidenza su tali prezzi delle variazioni delle quotazioni dei sopramenzionati prodotti, nel caso in cui quest'ultime non rientrino in un predeterminato intervallo.

La deliberazione n. 248/04 ha anche disposto, in relazione alle dinamiche registrate nei prezzi all'importazione in Italia e tenuto conto dei prezzi internazionali del gas, una riduzione di 0,067776 Euro/GJ del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui alla deliberazione n. 138/03.

La deliberazione n. 248/04 è stata impugnata da diversi operatori (società di vendita all'ingrosso e al dettaglio), e dalle associazioni di imprese Anigas, Assogas e Federutility innanzi al TAR Lombardia che, dopo averne sospeso gli effetti in via cautelare (con una serie di ordinanze adottate tra gennaio e marzo 2005), ne ha disposto l'annullamento (con una serie di distinte sentenze adottate tra giugno e ottobre 2005).

L'Autorità, nelle more degli appelli proposti avanti al Consiglio di Stato, ha dato esecuzione alle predette pronunce provvedendo agli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche di fornitura per l'anno 2005, sulla base della metodologia prevista dalla previgente deliberazione n. 195/02 (cfr. deliberazioni 30 marzo 2005, n. 56/05; 28 giugno 2005, n. 132/05; e 28 settembre 2005, n. 200/05).

In data 14 ottobre 2005, a seguito dell'appello proposto avverso la sentenza resa dal TAR Lombardia sul ricorso della società Hera Trading Srl (sentenza n. 3478/05), il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 4921/05) ha accolto l'istanza cautelare proposta

¹ La metodologia di aggiornamento definita dalla deliberazione n. 248/04 ha: 1) confermato quanto disposto dalla deliberazione n. 195/02 circa la periodicità trimestrale della cadenza di aggiornamento, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ogni anno, ed in relazione alla soglia all'interno della quale le variazioni dell'indice I_t (ai fini del calcolo delle variazioni della componente materia prima ΔQE) non implicano aggiornamenti della componente materia prima (5%); 2) modificato la definizione dell'indice I_t , stabilendone il calcolo, sulla base dei valori che GASOLIO, BTZ e BRENT assumono nel periodo che intercorre tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura; 3) introdotto una clausola di adeguamento dei prezzi legata all'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in modo da attenuarne l'incidenza sul valore della materia prima gas, qualora tale andamento non rientri in un determinato intervallo di prezzo, compreso tra 20 \$/barile e 35 \$/barile.

dall’Autorità, sospendendo l’esecutività della sentenza di primo grado. Di conseguenza l’Autorità, con deliberazione 29 dicembre 2005, n. 298/05, da un lato, ha provveduto ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura, per il trimestre gennaio– marzo 2006, applicando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 248/04 e, dall’altro, ha demandato ad un successivo provvedimento (da adottarsi secondo l’esito del contenzioso ancora pendente) la definizione delle modalità con le quali gli esercenti l’attività di vendita avrebbero dovuto effettuare i conguagli a favore dei clienti finali per i consumi dell’anno 2005 (derivanti dalle variazioni delle condizioni economiche di fornitura aggiornate in applicazione della deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02).

Con sentenza 3352/06 in data 21 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Autorità annullando la predetta sentenza del TAR Lombardia n. 3478/05. In particolare, il Consiglio di Stato ha, tra l’altro:

- precisato che *“l’Autorità è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell’utenza”*;
- riconosciuto che l’Autorità, con la deliberazione n. 248/04, ha ragionevolmente esercitato il suo potere, avendo essa *“motivatamente evidenziato come l’efficienza del settore – con benefici per l’utenza – sia incentivata dall’introduzione obbligatoria nella contrattualistica della clausola di salvaguardia”*;

Conseguentemente, con deliberazione 27 marzo 2006 n. 63/06, l’Autorità ha provveduto agli aggiornamenti del trimestre aprile – giugno 2006 in base alla metodologia prevista dalla deliberazione n. 248/04, riservando altresì ad un successivo provvedimento la fissazione delle modalità di esecuzione dei conguagli.

Inoltre, a fronte di un ulteriore, imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei prodotti energetici, non adeguatamente intercettato dalla disciplina introdotta con la deliberazione n. 248/04, l’Autorità, con deliberazione 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06), ha avviato un procedimento per la determinazione, tra l’altro, di nuove condizioni economiche di fornitura del gas naturale. Tale procedimento si è concluso con l’adozione della deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06), con, cui l’Autorità, con effetto dall’1 luglio 2006, ha modificato e integrato i previgenti criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, nel caso di variazione dei prezzi della materia prima superiori a 60 \$/barile.

Successivamente, con sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 e 2 dell’11 gennaio 2007 è stata dichiarata l’improcedibilità per tardivo deposito di due degli appelli proposti dall’Autorità avverso le sentenze del Tar Lombardia n. 3716/05 e n. 3718/05 (rese rispettivamente sui ricorsi presentati dall’associazione Anigas e dalla società Gas della Concordia Spa), nonché l’inammissibilità di ulteriori gravami proposti da terzi.

Pertanto l’Autorità, con la deliberazione n. 12/07, ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Nella suddetta delibera di avvio vengono riportati testualmente alcuni passaggi delle citate sentenze dell’Adunanza Plenaria che, pur essendo contenuti nel testo delle

decisioni comparso sul sito internet del Consiglio di Stato sino al 30 gennaio 2007, non figurano nel testo pubblicato delle medesime sentenze e pertanto non possono considerarsi più attuali.²

Pertanto, in luogo delle suddette citazioni testuali contenute nella delibera n. 12/07, ed a parziale rettifica della medesima, si rappresenta quanto segue.

2. La necessità di adottare un nuovo provvedimento

A seguito del suddetto contenzioso si è venuta a determinare una situazione di estrema incertezza dovuta a contrastanti decisioni del giudice amministrativo sulla medesima delibera n. 248/04:

- da un lato, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3352/06, che ha riconosciuto la potestà regolatoria dell’Autorità e la piena legittimità della deliberazione n. 248/04;
- dall’altro lato, le sentenze del Tar Lombardia n. 3716/05 e n. 3718/05, di annullamento della deliberazione n. 248/04, che sono passate in giudicato a causa dell’improcedibilità degli appelli e dell’inammissibilità degli altri gravami di soggetti terzi.

Tale contrasto di giudicati, benché determinato da una circostanza contingente che ha dato origine ad una mera preclusione processuale, non consente di raggiungere una conclusione, accompagnata da un ragionevole grado di certezza, sulla disciplina delle condizioni economiche vigenti per quanto riguarda sia il periodo pregresso che il futuro.

Emerge pertanto la necessità di assicurare certezza al settore entro tempi ragionevoli, anche in considerazione dell’approssimarsi del trimestre aprile – giugno 2007, in cui l’Autorità dovrà provvedere all’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura.

Di qui la necessità di intervenire nuovamente sui criteri di aggiornamento introdotti dalla deliberazione n. 248/04 e successivamente modificati con la deliberazione n. 134/06, al fine di assicurare adeguata tutela alle esigenze che ne hanno giustificato l’adozione, senza peraltro trascurare quelle conseguenti al protrarsi del lungo periodo di incertezza legato alle vicende giudiziali sopra descritte (cfr. paragrafo 3).

² In particolare non figurano più le precisazioni secondo cui:

- a) la deliberazione n. 248/04, stante la sua natura di atto generale, in conseguenza dell’annullamento disposto dalle due richiamate sentenze del Tar Lombardia, non potrà trovare applicazione nei confronti di tutti gli esercenti *“anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto”*;
- b) non può tuttavia *“trascurarsi di considerare che tale annullamento discende da una pronuncia limitata soltanto a profili meramente procedurali dell’impugnativa, e che di per sé non pone in dubbio i poteri dell’Autorità di intervenire nuovamente, con effetti riparatori della avvenuta caducazione delle precedenti determinazioni adottate”*;

Continua a figurare ancora, invece, la considerazione secondo cui l’annullamento della deliberazione n. 248/04 *“non può, in realtà, comportare pregiudizi non riparabili da un nuovo, tempestivo intervento dell’Autorità”*, che anzi deve esercitare i propri poteri periodicamente e con la frequenza richiesta dal mercato.

3. L'obbligo di rinegoziazione previsto dalla deliberazione n. 248/04

Per completare il quadro sopra sinteticamente richiamato, occorre ricordare che con la deliberazione n. 248/04, l'Autorità aveva anche previsto l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento che non prevedevano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura operate dall'Autorità, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della metodologia di aggiornamento introdotta con la medesima deliberazione (articolo 2).

Tale obbligo era stato adottato al fine di evitare un onere eccessivo in capo all'acquirente qualora detti contratti non avessero previsto clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento. L'intervento dell'Autorità operava infatti una modifica del valore riconosciuto del costo della materia prima ricompreso nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura *ex* deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) ed assunto a riferimento in sede di negoziazione dei contratti in essere tra venditori e grossisti.

In seguito all'annullamento della sentenza del Tar Lombardia resa sul ricorso della società Hera Trading, l'Autorità con deliberazione 27 marzo 2006, n. 64/06, ha richiesto informazioni alle imprese allo scopo di conoscere gli esiti della sopramenzionata rinegoziazione. Gran parte degli esercenti hanno comunicato di non aver ottemperato a tale obbligo, anche a causa del pendente giudizio di merito del Consiglio di Stato. Inoltre, dagli elementi ulteriormente acquisiti nell'ambito del contenzioso avverso la deliberazione n. 248/04, è emerso che i contratti stipulati successivamente alla deliberazione stessa non avevano previsto condizioni economiche coerenti con l'applicazione della metodologia di aggiornamento stabilita dall'Autorità.

In particolare, gli operatori hanno evidenziato che tale situazione si era verificata in conseguenza del fatto che, durante l'estate 2005, ossia nel periodo di contrattazione del maggior numero dei contratti di compravendita all'ingrosso riferiti all'anno termico 2005-2006, la deliberazione n. 248/04 era stata annullata e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura avveniva in applicazione della deliberazione n. 195/02.

Per queste ragioni, con la deliberazione n. 134/06, l'Autorità ha ritenuto necessario porre in capo agli esercenti l'attività di vendita, anche con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione n. 65/06 (28 marzo 2006), l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con deliberazione n. 248/04.

A questo fine, la medesima deliberazione n. 134/06, tenuto conto anche delle evidenze emerse nell'ambito del contenzioso relativo alla deliberazione n. 248/04, ha altresì previsto appositi strumenti volti a porre a carico del sistema una parte dei relativi oneri di rinegoziazione, nella misura del 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte degli esercenti l'attività di vendita, per l'anno 2005, delle modalità di

aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02, nonché della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre – dicembre 2005.

Nonostante quest'ulteriore disposizione, alcune associazioni di esercenti l'attività di vendita ai clienti finali hanno segnalato all'Autorità la difficoltà per i loro associati di addivenire ad un accordo con i loro fornitori nei tempi previsti dalla deliberazione n. 134/06 e, pertanto, hanno chiesto la proroga dei relativi termini, al fine di consentire il prosieguo delle attività di rinegoziazione. Con deliberazione 29 novembre 2006, n. 266/06, l'Autorità ha pertanto dato seguito alle sopramenzionate richieste di proroga. I termini per la rinegoziazione e per la comunicazione all'Autorità dell'avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 134/06 sono stati prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2007 e al 31 marzo 2007.

Nell'avviare il procedimento nel cui ambito viene adottato il presente documento per la consultazione, l'Autorità ha previsto che la sua conclusione avvenga in tempi compatibili con i termini fissati dalla citata deliberazione n. 266/06. Conseguentemente, al sopraggiungere di ulteriori esigenze istruttorie, l'Autorità ha ulteriormente prorogato tali termini al 30 aprile ed al 31 maggio 2007 con deliberazione 27 febbraio 2007, n. 46/07.

4. Orientamenti per la revisione dei criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura già disciplinate dalla delibera 248/04 a decorrere dall'1 gennaio 2005

Con il presente documento si pongono all'attenzione dei soggetti interessati due possibili orientamenti alternativi per la definizione delle condizioni economiche di fornitura a decorrere dall'1 gennaio 2005. Tali orientamenti originano entrambi:

- dal fatto che non siano pervenute, successivamente alla deliberazione n. 134/06, evidenze circa i costi sostenuti dalle imprese operanti nel mercato dell'approvvigionamento del gas naturale, che possano giustificare una revisione delle scelte in precedenza assunte dall'Autorità in materia di criteri di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura;
- dalle segnalazioni e informazioni pervenute circa le difficoltà per gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di rinegoziare le proprie condizioni contrattuali in coerenza con quanto disposto con deliberazione n. 248/04, e degli oneri conseguenti;
- da considerazioni in merito alle condizioni effettivamente praticate dai medesimi esercenti nel periodo in esito alle sentenze del giudice amministrativo e dalla necessità di prevedere soluzioni che semplifichino i relativi oneri amministrativi per le imprese.

Entrambi gli orientamenti fanno salvo il valore della componente materia prima dall'1 luglio 2006, secondo l'aggiornamento operato dalla deliberazione n. 134/06, peraltro tuttora confermato.

Pertanto, l'Autorità potrebbe:

- a) confermare, a decorrere dall'1 gennaio 2005 i valori delle condizioni economiche di fornitura effettivamente praticati al cliente finale sulla base delle deliberazioni di aggiornamento trimestrale assunte dall'Autorità, vale a dire:
- i valori risultanti, per l'anno 2005 dall'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla deliberazione n. 195/02, in luogo di quelli di cui alla deliberazione n. 248/04, a seguito della sospensione degli effetti di cui alle soprarichiamate sentenze del Tar Lombardia;
 - per il primo semestre 2006 i valori di cui alle deliberazioni n. 298/05³ e 63/06 e,
 - a partire dall'1 luglio 2006, i valori di cui ai criteri della deliberazione n. 134/06.

Tale conferma dei valori applicati, per l'anno 2005, con riferimento ai criteri di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 195/02 in luogo di quelli di cui alla deliberazione n. 248/04 fa venir meno l'esigenza dei conguagli a favore dei clienti finali. In questa ipotesi occorre pertanto prevedere modalità di compensazione delle partite economiche afferenti i parziali conguagli in precedenza disposti con deliberazione n. 65/06, deliberazione n. 134/06, deliberazione 27 settembre 2006, n. 205/06 e deliberazione 28 dicembre 2006, n. 320/06.

Si propone che gli esercenti l'attività di vendita recuperino i parziali conguagli di cui al precedente paragrafo con decorrenza 1 aprile 2007, considerando i consumi effettivi sulla base dei quali sono stati calcolati i conguagli nei mesi passati e secondo valori definiti dall'Autorità, anche con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sui consumatori finali. In quest'ottica e alla luce della diminuzione delle condizioni economiche di fornitura attesa per i prossimi trimestri, si propone di concentrare tale recupero a favore delle imprese nel semestre aprile – settembre 2007. Naturalmente, nel caso di esercenti che risultino non aver correttamente applicato i valori di aggiornamento disposti dalle deliberazioni dell'Autorità nel periodo, essi procederanno ai conguagli tenuto conto dell'ammontare netto risultante tra i parziali conguagli sopra citati e le somme dovute ai clienti finali.

Resta inteso che in questa ipotesi di conferma dei valori effettivamente già praticati ai clienti finali, viene meno la necessità di un riconoscimento degli oneri di rinegoziazione contrattuale, come previsti dalla deliberazione n. 134/06.

Q1. Si ritiene condivisibile confermare a decorrere dall'1 gennaio 2005 i valori effettivamente praticati dalle imprese, anche per effetto delle sentenze del Tar Lombardia in merito alla deliberazione n. 248/04? Per quali motivi?

Q2. Si ritiene condivisibile la proposta indicata ai fini del recupero delle somme già versate a titolo di conguaglio? Per quali motivi?

³ La delibera n. 298/05 ha aggiornato le condizioni economiche di fornitura, "per il trimestre gennaio – marzo 2006, tenuto conto delle variazioni dell'indice It [...] rispetto al valore definito all'articolo 4 della delibera n. 248/04, nonché della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso [...]" (relazione tecnica alla delibera n. 298/05, punto 2.9)"

Q3. Si ritiene condivisibile prevedere che l'obbligo di rinegoziazione si intenda assolto qualora il prezzo offerto dai venditori all'ingrosso sia pari o inferiore ai valori sopra esposti definiti dall'Autorità, ferma restando la possibilità di motivare adeguatamente alla medesima Autorità gli eventuali scostamenti dal suddetto prezzo?

b) alternativamente, conseguire gli effetti economici di cui alla precedente lettera a), attraverso i seguenti strumenti che sembrano approssimare al meglio i valori effettivamente praticati:

- la definizione di una nuova formula di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura da applicarsi a partire dall'1 gennaio 2005 che si raccordi con i valori della componente materia prima a partire dall'1 luglio 2006 (e tuttora vigenti) definiti ai sensi della deliberazione n. 134/06 e la sostituisca con la medesima decorrenza. Si stima che la sopramenzionata formula possa prevedere un coefficiente α pari a 0,89 in luogo del valore di 0,75 previsto dalla deliberazione n. 248/04. Il valore di β , pari a 0,95 previsto dalla deliberazione n. 134/06, rimarrebbe confermato;
- applicazione, anche in questo caso dall'1 gennaio 2006, della riduzione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso già disposta con le modalità di calcolo dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura ai sensi della deliberazione n. 298/05.

Per chiudere le partite economiche di conguaglio con i consumatori ancora pendenti, con riferimento al periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2006, occorre che gli interventi di cui al punto b) tengano anche conto:

- della differenza tra i valori della componente materia prima risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alla deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 ed i valori di cui alle presenti proposte;
- dei parziali conguagli in precedenza effettuati con deliberazione n. 65/06, deliberazione n. 134/06, deliberazione 27 settembre 2006, n. 205/06 e deliberazione 28 dicembre 2006, n. 320/06;
- della riduzione di 0,067776 Euro/GJ del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso con decorrenza 1 gennaio 2006;
- dei volumi di gas relativi al sopramenzionato periodo.

Anche in questo caso si propone di adottare la soluzione indicata al punto a), e cioè di prevedere che sia l'Autorità, in occasione degli aggiornamenti trimestrali, ad indicare gli eventuali valori da applicare ai fini del conguaglio.

Q4. Si ritiene opportuno definire i valori da applicare con decorrenza 1 gennaio 2005 attraverso l'applicazione di una nuova formula di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, che replichi l'effetto economico delle condizioni effettivamente praticate ai clienti finali per effetto della sentenza del Tar Lombardia di sospensione, per l'anno 2005, degli effetti della deliberazione n. 248/04? In caso di risposta negativa, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?